



COMUNE DI SAN VITO AL TORRE

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

ELEZIONE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **NOVE** del mese di **GIUGNO** alle ore **21.00** nella sala consiliare in seguito a convocazione disposta con Ordine del Giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **STRAORDINARIA**, seduta **pubblica** di **prima** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome del Consigliere	Pres.	Ass.	Cognome e Nome del Consigliere	Pres.	Ass.
ZANIN GABRIELE	X		DE MARCO CRISTIAN	X	
MOTTOLA ANIELLO	X		CECCHIN LUIGI	X	
QUALIZZA ELEONORA	X		CETTOLO DORETTA	X	
LA STELLA GLENDA	X		DE MARCO FABRIZIO	X	
SIMIONATO DANIELE	X		TELLINI TIZIANA	X	
MENON ANDREA	X		MARTINA MARIANA	X	
MILLAN RICCARDO	X				

Assiste il Vice Segretario Comunale dott. ssa Francesca Russian.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **GABRIELE ZANIN** nella sua qualità di **Sindaco** che mette in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno, e su questo, il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ELEZIONE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.

La sottoscritta dott.ssa Francesca Russian, in qualità di Vice Segretario comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 213/2012

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

CONTRARIO (specificarne i motivi)

In ordine alla regolarità amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

PARERE ESPRESSO IN DATA 09.06.2014

Dott.ssa Francesca Russian

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che il Consiglio comunale, nella sua prima seduta (articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), elegge tra i propri componenti la **commissione elettorale comunale**, presieduta dal Sindaco e composta da tre membri effettivi e tre supplenti (decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, articolo 12 e s.m.i.); nella votazione, ogni consigliere può esprimere un solo nome ed è obbligatoria la presenza della minoranza;

Che l'art. 4 bis del DPR 20.03.1967, n° 223 (Testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), come modificato dall'art. 10 della legge 21.12.2005, n° 270, dispone che :

1. alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio Elettorale, secondo le norme del testo unico;
2. in ciascun comune l'ufficiale elettorale è la commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del testo unico;
3. nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la commissione elettorale comunale può delegare e revocare le funzioni di ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune; ogni delegazione e revoca di funzioni di ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto;

Atteso che con la legge n° 270/2005 è stata modificata la precedente disciplina, che prevedeva che nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale fosse il Sindaco, quale Ufficiale di Governo;

Che con decreto legge n° 1 del 3 gennaio 2006, convertito nella legge 27.01.2006, n° 22, la composizione della Commissione elettorale comunale è stata modificata rispetto a quanto previsto dalla legge n° 270/2005;

Che ai sensi della nuova disciplina, nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, la Commissione elettorale è composta **dal Sindaco** (Presidente di diritto) **e da tre componenti effettivi e tre supplenti**;

Dato atto che la commissione rientra tra quelle indispensabili ai fini istituzionali del comune e, quindi, non può essere soppressa dall'ente locale (Ministero dell'interno, circolare 21 luglio 1999, n. 156). La cessazione dalla carica di consigliere comunale comporta la contestuale cessazione da componente la commissione né, nel caso, è applicabile il principio della prorogatio (Consiglio di Stato - V Sezione, 28 gennaio 1972, n. 51). Il Consiglio di Stato ha anche precisato (Adunanza generale, parere 31 agosto 1967, n. 969) che il consiglio comunale non può procedere alla elezione di un nuovo componente in sostituzione di quello, effettivo o supplente, cessato anzitempo, ma procede alla rinnovazione totale dell'organo quando il numero complessivo dei componenti effettivi e supplenti in carica è tale da non consentire la regolare costituzione del collegio;

Ricordato che compito della commissione elettorale comunale è quello di provvedere alla **tenuta e revisione dell'albo** delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale. La stessa provvede alla **nomina degli scrutatori** tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione (legge 8 marzo 1989, n. 95).

Ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'incarico di componente della commissione elettorale comunale è gratuito;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'elezione della Commissione elettorale comunale;

Visto l'art. 13 del T.U. 20.03.1967, n. 223, il quale dispone in ordine alla procedura di nomina della commissione, e stabilisce che:

- **per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti;**
- **a parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età;**
- **nella commissione deve essere rappresentata la minoranza; a tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere**

chiamato a far parte della commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

- l'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune;

- Il Sindaco non prende parte alla votazione;

- con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti".

Dato inoltre atto che la votazione è segreta, e che ciascuno deve indicare un solo nome sulla scheda;

Sono nominati scrutatori i Consiglieri Millan, Qualizza e Tellini.

Distribuite le schede, si procede alla votazione segreta per l'elezione dei **componenti effettivi** della Commissione Elettorale;

Consiglieri presenti , escluso il sindaco, n. 12, consiglieri votanti n. 12.

Eseguita la votazione si procede allo scrutinio delle schede, con il seguente risultato:

SCHEDE BIANCHE N.0

SCHEDE NULLE N.0

CONSIGLIERI	VOTI
MILLAN RICCARDO	4
CECCHIN LUIGI	4
DE MARCO FABRIZIO	2
MARIANA MARTINA	2

Con le stesse modalità di cui alla precedente votazione, si procede per l'elezione dei **componenti supplenti**.

Consiglieri presenti , escluso il sindaco, n. 12, consiglieri votanti n. 12.

Eseguita la votazione si procede allo scrutinio delle schede, con il seguente risultato:

SCHEDE BIANCHE N. 0

SCHEDE NULLE N. 0

CONSIGLIERI	VOTI
MOTTOLA ANIELLO	4
DE MARCO CRISTIAN	4
TELLINI TIZIANA	2
MARIANA MARTINA	2

Visto l'esito delle votazioni;

Accertato che non sono state sollevate contestazioni in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. di eleggere la Commissione elettorale comunale nella seguente composizione, dando atto che **il Sindaco è componente di diritto:**

MEMBRI EFFETTIVI	MEMBRI SUPPLENTI
MILLAN RICCARDO	MOTTOLA ANIELLO
CECCHIN LUIGI	DE MARCO CRISTIAN
DE MARCO FABRIZIO	TELLINI TIZIANA

2. di dare atto che la minoranza è rappresentata fra i componenti effettivi dal Consigliere De Marco Fabrizio, e fra i componenti supplenti dal Consigliere Tellini Tiziana;
3. di disporre che copia della presente deliberazione sia pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale;
4. di dichiarare con successiva e separata votazione, stante l'urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi favorevoli che la presente deliberazione sia immediatamente eseguibile, ex art. 1 c. 19 della L.R. 21/03 e s.m.e i.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio on line

il giorno 13.06.2014, e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 1, comma

15, della L.R. n° 21/2003, fino al 28.06.2014

San Vito al Torre, 13.06.2014

LA RESPONSABILE
F.TO Dott.ssa Francesca Russian

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Immediatamente esecutiva ex art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.

(DATA DELLA DELIBERAZIONE)

San Vito al Torre, 09.06.2014

Esecutiva ex art. 1, comma 15, della L.R. n° 21/2003.

(AL TERMINE DELLA PUBBLICAZIONE)

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO